UNIVERSITÀ DEGLI STUDI **DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

AREA LEGALE E E AA. GG. SETTORE LEGALE UFFICIO ATTI NORMATIVI E REGOLAMENTI



Decreto n. 820 Anno 2025

IL RETTORE

VISTA la Legge 09 maggio 1989, n. 168, recante norme sull'Autonomia Universitaria;

VISTA la Legge n. 240 del 30 novembre 2010 e ss.mm.ii. "Norme in materia di organizzazione delle

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il previgente Statuto di Ateneo, emanato con Decreto del Rettore n. 825 del 19 novembre 2011;

VISTO il Decreto Rettorale n. 42 del 7 febbraio 2012 con il quale è stato istituito il Dipartimento di

Ingegneria Civile e Meccanica;

VISTO il Decreto Rettorale n. 544 del 12 novembre 2013 di emanazione del Regolamento del

Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica;

il vigente Statuto di Ateneo emanato con Decreto del Rettore n. 661 del 26 luglio 2018; **VISTO**

CONSIDERATA la necessità di aggiornare i Regolamenti dei Dipartimenti dell'Ateneo, alla luce delle

intervenute modifiche statutarie;

VISTO il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria di Civile e Meccanica, deliberato dal rispettivo

Consiglio del 22 luglio 2025, sulla scorta del modello predisposto dall'Ufficio Atti Normativi

e Regolamenti e adattato alle specifiche peculiarità del Dipartimento stesso;

ACQUISITO il parere positivo del Delegato del Rettore ai Regolamenti e agli Affari Legali, prof. Roberto

Poli, sui singoli Regolamenti dei Dipartimenti dell'Ateneo innanzi citati:

RICHIAMATO l'art. II.3 comma 1 lett.e) dello Statuto di Ateneo, che assegna al Senato Accademico la competenza a deliberare, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i

regolamenti in materia di didattica, ricerca, compresi quelli relativi ai Dipartimenti;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 2 ottobre 2025 di approvazione dei suddetti

> Regolamenti dei dipartimenti, tra cui il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica, subordinando tale approvazione al parere favorevole del Consiglio di

Amministrazione:

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 ottobre 2025 in cui è stato espresso parere

favorevole sui Regolamenti dei singoli Dipartimenti, tra cui quello del Dipartimento di

Ingegneria Civile e Meccanica

DECRETA

Art. 1 È emanato il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica dell'Università

degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale che si allega sub lett. A.

Art. 2 Il Regolamento entra in vigore dalla data del decreto di emanazione ed è pubblicato all'Albo

on line di Ateneo e sul sito istituzionale alla Sezione Norme e Regolamenti.

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale interna di questa Università.

Cassino.

1 7 OTT. 2025

Il Direttore dell'Area (dott. Notice to Molle)

Il Responsabile del Settore (avv. Maria Rosaria Marrocco)

Meno Lopeno Muno D Il Responsabile dell'Ufficio Atti Normativi e

Regolamenti

(dott.ssa Maria Teresa Pirollo) for uh

a en

IL RETTORE (prof. Marco DELL'ISOLA

Casella di posta certificata: protocollo@pec.unicas.it

AND PART



Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica ai sensi dell'Art.V.I comma 10 dello Statuto

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 1. Il Dipartimento e le sue attribuzioni

Articolo 2. Afferenze

Articolo 3. Locali e attrezzature

Titolo II - Organi del Dipartimento e loro funzionamento

Articolo 4. Organi del Dipartimento

Articolo 5. Il Direttore di Dipartimento

Articolo 6. Il Consiglio di Dipartimento

Articolo 7. Attribuzioni del Consiglio

Articolo 8. Limiti alla partecipazione nelle sedute del Consiglio

Articolo 9. Funzionamento del Consiglio

Articolo 10. La Giunta di Dipartimento

Articolo 11. Attribuzioni della Giunta

Articolo 12. La Commissione Paritetica di Dipartimento

Titolo III - Gestione amministrativa, finanziaria e contabile

Articolo 13. Modalità di gestione

Articolo 14. Il Responsabile Amministrativo di Dipartimento

Titolo IV - Strutture ed articolazioni funzionali all'attività di ricerca

Articolo 15. Sezioni di Ricerca

Articolo 16. Laboratori



Titolo V - Norme elettorali

Articolo 17. Operazioni elettorali

Titolo VI – Norme finali

Articolo 18. Modifica del Regolamento e Norme di Rinvio

*** *** ***

Allegati

Allegato A — Settori Scientifico-Disciplinari attivi presso il Dipartimento

Allegato B — Settori Scientifico-Disciplinari di interesse del Dipartimento

Allegato C — Sezioni di Ricerca del Dipartimento

Allegato D — Laboratori del Dipartimento



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Il Dipartimento e le sue attribuzioni

- 1. Il Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica, *istituito con Decreto Rettorale n.* <u>42</u> <u>del 2012,</u> è struttura organizzativa dell'Ateneo così come definito nello Statuto, Titolo IV, art.IV.1, comma 1 e 2.
 - I Settori scientifici di riferimento sono indicati negli allegati A e B e costituiscono parte integrante di questo regolamento.
- 2. II Dipartimento esercita tutti i compiti che gli sono demandati dalle norme generali di legge, dall'Ordinamento Universitario, dallo Statuto (GU serie generale n. 186 dell'11 agosto 2018, art.IV.1 e successive integrazioni), dal Regolamento Generale di Ateneo (DR 680 del 18 settembre 2019), dai Regolamenti di Ateneo, dal documento sulle "Politiche di Ateneo per l'Assicurazione della Qualità", dal presente Regolamento, dalle deliberazioni e dalle determinazioni degli Organi di Governo di Ateneo.
- 3. Il Dipartimento adempie i compiti descritti nello Statuto, Titolo IV, art. IV.1, comma 9. Al capoverso e) del medesimo comma, sostituire "Assegno di Ricerca" con "Contratto di Ricerca".

Art. 2 Afferenze

1. L'afferenza al Dipartimento è disciplinata dall'art. IV.1 comma 3 dello Statuto di Ateneo.

Art. 3. Locali e attrezzature

- 1. Il Dipartimento ha sede nei locali indicati dal relativo Decreto Rettorale istitutivo e successivi aggiornamenti.
- 2. Tali locali possono essere utilizzati per le sole attività istituzionali del Dipartimento e sono dati in consegna al Direttore del Dipartimento secondo le procedure previste dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e dal Regolamento per l'utilizzo dei locali dell'Università.
- 3. Per l'assolvimento dei propri compiti il Dipartimento si potrà avvalere, inoltre, di locali in comodato d'uso e delle attrezzature assegnate con specifici provvedimenti del competente organo.



Titolo II - Organi del Dipartimento e loro funzionamento

Articolo 4. Organi del Dipartimento

Sono Organi del Dipartimento (Statuto, art. IV.1, comma 10):

- a) il Direttore del Dipartimento (di seguito: il Direttore);
- b) il Consiglio di Dipartimento (di seguito: il Consiglio);
- c) la Giunta di Dipartimento (di seguito: la Giunta);
- d) la Commissione Paritetica di Dipartimento (di seguito: la Commissione Paritetica).

Art. 5. Il Direttore del Dipartimento

- 1. Il ruolo del Direttore e le sue funzioni sono disciplinati nello Statuto, art.IV.1, comma 11, e nel documento sulle "Politiche di Ateneo per l'Assicurazione di Qualità".
- 2. L'elezione del Direttore è disciplinata sia nello Statuto, art.IV.1, commi da 12 a 15, sia nel Regolamento Generale di Ateneo, Titolo IV Norme Elettorali Comuni, e Titolo V Norme Elettorali Specifiche, art.V.4.
- 3. Entro 30 giorni dalla elezione, il Direttore designa un Direttore Vicario tra i Professori di ruolo di prima fascia che hanno esercitato l'opzione di tempo pieno o che hanno presentato una preventiva dichiarazione in tal senso da far valere in caso di nomina. La nomina del Direttore Vicario avviene con Decreto del Rettore. Il Direttore Vicario supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento. La durata del suo mandato coincide con il mandato del Direttore. In caso di motivata indisponibilità, dichiarata formalmente per iscritto, dei Professori di prima fascia, oppure se il Direttore è un Professore di seconda fascia, può essere designato alla carica di Direttore Vicario un Professore di seconda fascia a tempo pieno.
- **4.** In caso di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dal mandato del Direttore, il Direttore Vicario ne assume tutte le funzioni e il Decano del Dipartimento indice le elezioni entro novanta giorni dalla data di cessazione secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 6. Il Consiglio di Dipartimento

- 1. Il ruolo del Consiglio di Dipartimento e la sua composizione è disciplinata nello Statuto, Titolo IV, commi da 18 a 20.
- 2. La rappresentanza degli studenti è articolata in due insiemi:
- a. la rappresentanza degli studenti che risultino regolarmente iscritti a uno dei Corsi di Studio del Dipartimento;
- b. la rappresentanza degli studenti di Dottorato di Ricerca afferenti funzionalmente al Dipartimento. Quest'ultimo insieme è costituito da un numero di rappresentanti pari al numero dei corsi di Dottorato di Ricerca gestiti dal Dipartimento.

L'elettorato passivo per l'insieme a) della rappresentanza studentesca è costituito dagli studenti che risultino regolarmente iscritti, alla data di indizione delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso a uno dei Corsi di Studio del Dipartimento, mentre l'elettorato attivo è costituito dagli studenti che risultino regolarmente iscritti, alla data di indizione delle elezioni, a uno dei Corsi di Studio del Dipartimento.



L'elettorato passivo per l'insieme b) della rappresentanza studentesca è costituito dagli studenti di Dottorato di Ricerca che risultino regolarmente iscritti, alla data di indizione delle elezioni, gli studenti regolarmente iscritti per la prima volta ad uno dei Corsi di Dottorato di ricerca, mentre l'elettorato attivo è costituito da tutti gli studenti di Dottorato afferenti funzionalmente al Dipartimento.

Le modalità di elezione della rappresentanza degli studenti sono stabilite dal <u>Regolamento per le</u> elezioni studentesche (emanato con D.R. 781/2022, cfr. in particolare art.2).

Chiunque tra i rappresentanti degli studenti, che siano stati eletti, non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio alle quali è convocato, decade automaticamente dal mandato. In caso di rinuncia, di dimissioni, di cessazione dalla qualifica o di perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti, si procede ad attingere alle liste di appartenenza fino all'esaurimento dei non eletti. Qualora ciò non sia possibile, si procede alle elezioni suppletive che dovranno tenersi entro il termine massimo di novanta giorni dalla anticipata cessazione dalla carica dell'eletto.

Articolo 7. Attribuzioni del Consiglio

- Il Consiglio di Dipartimento, oltre ai compiti previsti nel documento "Politiche di Ateneo per l'Assicurazione della Qualità" al par.4.6, è titolare delle seguenti attribuzioni:
- a) delibera la proposta di avvio delle procedure concorsuali di reclutamento dei Professori di prima e di seconda fascia e dei Ricercatori a tempo determinato, e le relative proposte di chiamata ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo sulla chiamata di Professori e dei Ricercatori (D.R. 327/2018);
- b) promuove e coordina le attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo Professore e Ricercatore;
- c) promuove collaborazioni con soggetti sia pubblici, sia privati a sostegno della ricerca e della didattica e approva le relative convenzioni e i contratti che rientrino nei limiti fissati dal <u>Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione</u>, la Finanza e la Contabilità;
- d) delibera in merito alle proposte di attivazione e di soppressione di Corsi di Studio;
- e) delibera, nel rispetto della libertà di insegnamento e sentiti gli interessati, i compiti didattici e organizzativi dei professori e dei ricercatori ad esso afferenti;
- f) verifica che i compiti di legge dei professori e dei ricercatori ad esso afferenti siano stati assolti, ivi compresa la verifica periodica dell'attività di professori e ricercatori;
- g) delibera, nel rispetto della normativa vigente, sulla proposta di attribuzione di contratti, a titolo oneroso o gratuito, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali per fare fronte a esigenze didattiche dei Corsi di Studio;
- h) delibera il Regolamento di Dipartimento e le sue eventuali modifiche;
- i) autorizza le spese nell'ambito della capienza del bilancio di Dipartimento e nei limiti previsti;
- j) detta i criteri generali per l'impiego dei fondi assegnati al Dipartimento e per l'impiego coordinato del personale, dei mezzi, degli strumenti e delle attrezzature in dotazione;
- k) approva la parte del bilancio dell'Ateneo di competenza del Dipartimento;
- 1) delibera sulle variazioni di bilancio proposte dal Direttore;



m)delibera in merito alla stipula di contratti e convenzioni con enti esterni per lo svolgimento di attività di ricerca, di consulenza, di formazione e di conto terzi;

- n) formula la proposta di attivazione di programmi integrati di studio, anche al fine del rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti; attiva iniziative di cooperazione interuniversitaria e di erogazione di insegnamenti in lingua diversa dall'Italiano;
- o) istituisce le Commissioni per la Didattica e attribuisce loro i Corsi di Studio di competenza, tra quelli gestiti dal Dipartimento;
- p) nomina, su proposta del Direttore, commissioni istruttorie su specifiche materie d'interesse del Dipartimento;
- q) esprime pareri sugli argomenti previsti dai regolamenti e dallo Statuto di Ateneo;
- r) delibera sull'istituzione e sullo scioglimento dei Laboratori di Dipartimento, assegna agli stessi, ove possibile, le unità di personale tecnico;
- s) delibera sull'istituzione delle Sezioni di Dipartimento;
- t) può delegare, su proposta del Direttore, la trattazione di determinate materie di propria competenza alla Giunta, in aggiunta a quelle previste dall'Articolo specifico, indicando, nella relativa deliberazione, la funzione deliberativa o consultiva dell'operato della stessa; è fatta salva la possibilità che il Consiglio deliberi anche su materie delegate alla Giunta, ove essa non si sia espressa in merito;
- u) esercita tutte le altre attribuzioni che sono demandate al Dipartimento dal vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché dalle disposizioni degli organi di governo dell'Ateneo.

Articolo 8. Limiti alla partecipazione nelle sedute del Consiglio

Oltre ai casi di incompatibilità e obbligo di astensione previsti dalla normativa generale per conflitto di interesse, la partecipazione alle sedute del Consiglio è soggetta alle seguenti limitazioni:

- a) i Professori di seconda fascia sono esclusi dalla partecipazione alla trattazione e alle deliberazioni di tutte le questioni relative ai Professori di prima fascia, in ruolo e fuori ruolo;
- b) i Ricercatori sono esclusi dalla partecipazione alla trattazione e alle deliberazioni di tutte le questioni relative ai Professori di prima e seconda fascia, in ruolo e fuori ruolo;
- c) i rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo sono esclusi dalla partecipazione alla trattazione e alle deliberazioni di tutte le questioni relative ai Professori di prima e seconda fascia ed ai ricercatori, in ruolo e fuori ruolo;
- d) dell'Art.9; sono in ogni caso esclusi dalla trattazione di questioni relative a persone;
- e) i rappresentanti degli studenti sono ammessi alla trattazione degli argomenti relativi alla didattica e sono esclusi dalla partecipazione alla trattazione e alle deliberazioni di tutte le questioni relative alle persone.

Articolo 9. Funzionamento del Consiglio

Il funzionamento del Consiglio di Dipartimento è disciplinato nel Regolamento Generale di Ateneo al Titolo II, da art.II.1 ad art.II.8. Il Direttore è da intendersi Presidente dell'Organo collegiale.



Articolo 10. La Giunta di Dipartimento

- 1. La Giunta è un organo elettivo presieduto dal Direttore del Dipartimento, che ne è componente di diritto.
- 2. La Giunta del DICEM, a norma dell'Art. IV.1 comma 16 dello Statuto, è composta da: Direttore, dai Presidenti dei Consigli di Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, quali componenti di diritto, nonché da cinque rappresentanti degli afferenti al Dipartimento. Partecipano alle riunioni della Giunta il Responsabile Amministrativo, con funzioni di Segretario Verbalizzante, nonché il Direttore Vicario, con voto consultivo.
- 3. In caso di istituzione delle Sezioni di Ricerca, i Coordinatori di Sezione fanno parte della Giunta come componenti di diritto ed il numero di componenti eletti viene diminuito del numero corrispondente.
- 4. L'elettorato passivo per i componenti eletti della Giunta è costituito dai Professori di ruolo del Dipartimento che afferiscono ad un Settore Scientifico-Disciplinare diverso da quelli di afferenza dei componenti di diritto della Giunta.
- 5. L'elettorato attivo per i componenti eletti della Giunta è costituito dagli afferenti al Dipartimento. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto e con preferenza unica.
- 6. Il mandato dei componenti della Giunta coincide con quello del Direttore del Dipartimento. Chiunque tra i componenti eletti non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle riunioni della Giunta decade automaticamente dal mandato. Il Direttore, rilevata la decadenza, indice un'elezione suppletiva entro novanta giorni dalla stessa (art. IV punto 13 comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. 680/2013).
- 7. Qualora uno dei componenti eletti della Giunta si dimetta, o cessi di fare parte del Dipartimento, o sia impedito a partecipare alle riunioni della Giunta per un periodo superiore ai sei mesi, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro novanta giorni.
- 8. Qualora uno dei componenti di diritto della Giunta si dimetta, o cessi di fare parte del Dipartimento, o sia impedito a partecipare alle riunioni della Giunta per un periodo superiore a sei mesi, esso viene sostituito dal suo Vicario. In caso di impedimento occasionale a partecipare alle riunioni della Giunta, un componente di diritto può altresì delegare alla partecipazione il suo Vicario.
- 9. La convocazione della seduta della Giunta segue le norme di Convocazione riportate nel Regolamento Generale di Ateneo, Titolo II, art.II.1 e art.II.2.
- 10. Le adunanze della Giunta sono valide se è presente la metà più uno, con arrotondamento per difetto, degli aventi titolo. Nel computo per determinare il quorum strutturale (partecipativo) si escludono gli assenti giustificati (Regolamento Generale di ateneo, Titolo II, art.II.4)
- 11. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso in cui il numero dei favorevoli sia inferiore alla somma del numero dei contrari e degli astenuti la proposta è respinta. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
- 12. Per la Giunta si applicano, per quanto compatibili, le medesime regole relative ai limiti alla partecipazione alle sedute del Consiglio, di cui all'Articolo 8 del presente Regolamento.

Articolo 11, Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta ha potere istruttorio sui seguenti punti:



- a) istruisce la proposta di avvio delle procedure concorsuali di reclutamento dei Professori di prima e di seconda fascia e dei Ricercatori tenure track, e le relative proposte di chiamata ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo sulla chiamata di Professori e dei Ricercatori;
- b) elabora il piano triennale della ricerca e della didattica finalizzato al costante miglioramento della qualità delle attività didattiche, di ricerca e della produzione scientifica, con specifico riferimento ai rispettivi livelli di internazionalizzazione;
- c) predispone la parte del bilancio dell'Ateneo di competenza del Dipartimento.
- d) applica metodologie e strumenti per la valutazione interna dell'attività del Dipartimento.
- 2. La Giunta ha potere deliberativo sui seguenti punti:
- a) delibera, nel rispetto della normativa vigente, sulla proposta di attribuzione di contratti, a titolo oneroso o gratuito, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali per fare fronte a esigenze didattiche, anche integrative, dei Corsi di Studio;
- b) autorizza le spese con gli stessi vincoli del Consiglio di Dipartimento;
- c) delibera sui piani di ripartizione degli utili, su proposta dei responsabili di attività;
- d) delibera in merito all'attivazione di contratti di ricerca;
- e) avvia le procedure per l'assegnazione di contratti di ricerca.
- 3. Tutte le delibere della Giunta sono portate a conoscenza del Consiglio nella prima seduta utile.
- **4.** Il Consiglio può delegare alla Giunta la trattazione di determinate materie di propria competenza, in aggiunta a quelle previste dal presente articolo, specificando la funzione deliberativa o consultiva, nei limiti previsti dall'Art. IV.1 comma 21 dello <u>Statuto</u>.

Articolo 12. La Commissione Paritetica di Dipartimento

1. La Commissione paritetica è disciplinata dall'Art. IV.1, comma 23 dello <u>Statuto</u> di Ateneo e dall'Art. III.1 del <u>Regolamento Generale di Ateneo</u>.



Titolo III - Gestione amministrativa, finanziaria e contabile

Articolo 13. Modalità di gestione

- 1. Il Dipartimento, per lo svolgimento delle proprie attività si avvale della propria struttura tecnico-amministrativa e delle altre strutture e servizi esterni eventualmente messi a disposizione dall'Ateneo.
- 2. La struttura tecnico-amministrativa del Dipartimento, composta dal Responsabile Amministrativo e dal personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, concorre alle attività del Dipartimento nella realizzazione delle attività amministrative, gestionali e tecnico-scientifiche di laboratorio.
- **3.** Il personale tecnico e amministrativo assegnato al Dipartimento partecipa all'elaborazione delle linee di indirizzo del Dipartimento attraverso la propria rappresentanza negli Organi Collegiali del Dipartimento.
- **4.** Le strutture esterne di supporto al Dipartimento sono unità organizzative gestite direttamente dall'Ateneo che supportano il Dipartimento su alcune specifiche funzioni quali, ad esempio, la segreteria didattica, la biblioteca, la portineria, i servizi informatici.
- 5. Il personale tecnico e amministrativo assegnato alle strutture esterne di supporto opera e concorre funzionalmente allo svolgimento delle attività su descritte, in attuazione degli indirizzi definiti dai Direttori di Dipartimento e dagli Organi di Governo dipartimentali.

Articolo 14. Il Responsabile Amministrativo di Dipartimento

- 1. Tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile del Dipartimento sono affidati ad un Responsabile Amministrativo.
- 2. Il Responsabile Amministrativo coordina le attività amministrativo-contabili assumendo la responsabilità dei conseguenti atti, nei limiti di quanto ad esso imputabile; adotta tutti gli atti idonei ad assicurare l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi del Dipartimento e collabora con il Direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura.
- **3.** Il Responsabile Amministrativo coordina le risorse umane e strumentali assegnate al Dipartimento per l'espletamento delle attività istituzionali.
- **4.** Il Responsabile Amministrativo partecipa al Consiglio ed alla Giunta con funzioni di Segretario verbalizzante ed è responsabile della tenuta dei relativi verbali.
- 5. L'incarico di Responsabile Amministrativo è attribuito dal Direttore Generale, di concerto con il Direttore di Dipartimento, ad un impiegato amministrativo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
- **6.** L'incarico di Responsabile Amministrativo ha durata triennale coincidente, di norma, con quello del Direttore di Dipartimento (art. IV punto 1 comma 22 dello Statuto).



Titolo IV - Strutture ed articolazioni funzionali all'attività di ricerca

Articolo 15. Sezioni di Ricerca

- 1. Con Delibera del Consiglio, presa a maggioranza assoluta degli aventi diritto, possono essere costituite le Sezioni di Ricerca del Dipartimento, al fine di coordinare l'attività di ricerca degli afferenti.
- 2. Entro quindici giorni dalla delibera del Consiglio gli afferenti al Dipartimento formulano al Direttore le proposte di costituzione delle Sezioni di Ricerca. Una proposta di costituzione deve essere sottoscritta da non meno di dieci fra Professori di prima e seconda fascia e Ricercatori a tempo indeterminato. I Professori ed i Ricercatori che non abbiano sottoscritto la proposta di costituzione di alcuna Sezione sono assegnati dal Direttore a una delle Sezioni di Ricerca sulla base dell'omogeneità del Settore Scientifico-Disciplinare di appartenenza.
- 3. Le Sezioni di Ricerca sono articolazioni funzionali del Dipartimento e non hanno autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. L'elenco delle Sezioni di Ricerca istituite presso il Dipartimento è riportato nell'Allegato C che forma parte integrante del presente Regolamento.
- **4.** Ciascuna Sezione di Ricerca elegge a scrutinio segreto, e con preferenza unica tra i Professori ad essa afferenti, un Coordinatore il cui mandato coincide con quello del Direttore del Dipartimento. L'elettorato attivo coincide con gli afferenti alla Sezione.
- 5. Il Coordinatore designa un Vicario tra i professori afferenti alla Sezione. Il Vicario supplisce il Coordinatore in tutte le sue mansioni nei casi di assenza o di impedimento. La durata del suo mandato coincide con il mandato del Coordinatore.

Articolo 16. Laboratori

- 1. Su proposta di almeno tre Docenti afferenti al Dipartimento, il Consiglio, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili, può deliberare la costituzione di Laboratori di Dipartimento.
- 2. Ciascuna richiesta di istituzione deve essere corredata da:
 - a) un progetto scientifico sottoscritto dai proponenti;
 - b) l'individuazione, tra i Docenti afferenti, del Responsabile Scientifico del Laboratorio.
- L'elenco dei Laboratori istituiti presso il Dipartimento è riportato nell'**Allegato D** che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
- 3. Il Consiglio di Dipartimento può attribuire al Laboratorio una o più unità di personale tecnico.
- **4.** Ulteriori afferenze al Laboratorio potranno essere deliberate dal Consiglio sentito il Responsabile Scientifico del Laboratorio. La designazione del Responsabile Scientifico va rinnovata ogni tre anni da parte degli afferenti al Laboratorio.
- 5. Ogni afferente al Dipartimento può afferire al più ad un Laboratorio.
- 6. Nel caso in cui gli afferenti ad un Laboratorio scendano al di sotto delle tre unità per un periodo superiore ai 12 mesi, il Consiglio di Dipartimento può deliberare lo scioglimento del Laboratorio.
- 7. Il Responsabile Scientifico di ciascun laboratorio può individuare, d'intesa con il Direttore del Dipartimento, la figura del Coordinatore Tecnico di Laboratorio nella persona di un tecnico almeno



in categoria D in servizio presso il Laboratorio. Il Coordinatore Tecnico di Laboratorio è nominato dal Consiglio di Dipartimento.

8. Spetta al Coordinatore Tecnico di Laboratorio la responsabilità delle attrezzature in dotazione, e delle attività svolte in Laboratorio. Nella istruttoria per il Consiglio di Dipartimento il Responsabile Scientifico può individuare ulteriori responsabilità ed attività del Coordinatore Tecnico di Laboratorio.



Titolo V - Norme elettorali

Articolo 17. Operazioni elettorali

1. Tutte le operazioni elettorali sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo Regolamento Generale di Ateneo (cfr. in particolare Titolo IV), tranne che per i rappresentanti degli studenti per i quali per la quale si rinvia al Regolamento di Ateneo per le elezioni studentesche Regolamento di Ateneo per le elezioni studentesche.



Titolo VI - Norme finali

Articolo 18. Modifica del Regolamento e Norme di Rinvio

- 1. Ogni proposta di modifica del presente Regolamento, ivi compresa quella riguardante gli Allegati, deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio e sottoposta all'approvazione dei competenti organi di Ateneo secondo quanto stabilito dallo <u>Statuto</u> e dai Regolamenti di Ateneo.
- 2. Per tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento si fa rinvio allo Statuto, al Regolamento Generale di Ateneo, al Regolamento sull'introduzione del Bilancio Unico di Ateneo, al Regolamento per la gestione e la rilevazione dei fatti amministrativi in contabilità economico-patrimoniale e ad ogni altro Regolamento pubblicato sul sito di Ateneo, oltre che ad ogni altra norma di legge vigente.



Allegato A — Settori Scientifico-Disciplinari attivi presso il Dipartimento

CHEM-06/A (ex CHIM/07) Fondamenti Chimici delle Tecnologie Fisica sperimentale PHYS-01/A (ex FIS/01) Fisica della Materia PHYS-03/A (ex FIS/03) Idraulica CEAR-01/A (ex ICAR/01) Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia CEAR-01/B (ex ICAR/02) CEAR-02/A (ex ICAR/03) Ingegneria Sanitaria-Ambientale Strade, Ferrovie ed Aeroporti CEAR-03/A (ex ICAR/04) CEAR-04/A (ex ICAR/06) Topografia e Cartografia CEAR-05/A (ex ICAR/07) Geotecnica CEAR-06/A (ex ICAR/08) Scienza delle Costruzioni CEAR-07/A (ex ICAR/09) Tecnica delle Costruzioni Architettura Tecnica CEAR-08/A (ex ICAR/10) Disegno CEAR-10/A (ex ICAR/17) GEOS-03/B (ex GEO/05) Geologia Applicata IIND-06/A (ex ING-IND/08) Macchine a Fluido Sistemi per l'Energia e l'Ambiente IIND-06/B (ex ING-IND/09) Fisica Tecnica Industriale IIND-07/A (ex ING-IND/10) Fisica Tecnica Ambientale IIND-07/B (ex ING-IND/11) Misure Meccaniche e Termiche IMIS-01/A (ex ING-IND/12) IIND-02/A (ex ING-IND/13) Meccanica Applicata alle Macchine Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine IIND-03/A (ex ING-IND/14) IIND-03/B (ex ING-IND/15) Disegno e Metodi dell'Ingegneria Industriale IIND-04/A (ex ING-IND/16) Tecnologie e Sistemi di Lavorazione IIND-05/A (ex ING-IND/17) Impianti Industriali Meccanici IIND-03/C (ex ING-IND/21) Metallurgia IMAT-01/A (ex ING-IND/22) Scienza e Tecnologia dei Materiali Ingegneria Economico Gestionale IEGE-01/A (ex ING-IND/35)

Allegato B — Settori Scientifico-Disciplinari di interesse del Dipartimento

Tutti quelli dell'Area CUN 01 (Scienze matematiche e informatiche)

Tutti quelli dell'Area CUN 02 (Scienze fisiche)

Tutti quelli dell'Area CUN 03 (Scienze chimiche)

Tutti quelli dell'Area CUN 08 (Ingegneria civile e Architettura)

Tutti quelli dell'Area CUN 09 (Ingegneria industriale e dell'informazione)



Allegato C — Sezioni di Ricerca del Dipartimento

non sono istituite

Allegato D — Laboratori del Dipartimento

Laboratorio di Documentazione, Analisi, Rilievo, Tecnica dell'Architettura e del Territorio - DART

Laboratorio di Materiali - LABMAT

Laboratorio di Geotecnica e Strade - LaGS

Laboratorio di Gestione e Sicurezza degli Impianti Industriali - LAGESII

Laboratorio di Metallurgia e Fisica - LAMeFi

Laboratorio di Misure Industriali - LaMI

Laboratorio di Macchine e Impianti per l'Energia - LaMIEn

Laboratorio di Robotica e Meccatronica - LARM

Laboratorio di Ingegneria delle Acque – LIA

Laboratorio di Analisi e Progettazione Strutturale - LAPS

Laboratorio di Progettazione Industriale - LAPI

Laboratorio di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione – LaTeSLa

Laboratorio di Territorio, Ambiente, risorse e Rischi - LaTARR

